



# Confederazione: Nuova legge sul Parlamento

Il 13 dicembre 2002 le Camere federali hanno adottato la legge sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl): si tratta della quarta revisione integrale della legislazione in materia di parlamento decisa nella storia del nostro Stato federale (<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2002/7271.pdf>).

La nuova legge sul Parlamento, la cui entrata in vigore è prevista per l'inizio del prossimo periodo di legislatura il 1o dicembre 2003, contiene tra l'altro le seguenti innovazioni importanti:

- *ammissibilità ed effetto giuridicamente vincolante di una mozione che concerne la sfera di competenza del Consiglio federale* (art. 120 cpv. 2). Se una mozione di questo genere è trasmessa dalle due Camere, il Consiglio federale deve prendere egli stesso le misure chieste, oppure, se non le condivide, deve sottoporre all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo che modifichi le relative competenze in maniera da permettere al Parlamento stesso di adottare la misura chiesta dalla mozione.
- *Procedura relativa alle mozioni* (art. 121, 122): una mozione non potrà più essere trasformata in postulato; tuttavia la seconda Camera potrà modificarla. In tal modo si intende rendere più incisivo e preciso lo strumento della mozione.
- *Procedura relativa alle iniziative parlamentari e cantonali* (art. 107-117): la decisione di dare seguito a un'iniziativa ed elaborare il relativo progetto di legge necessiterà dell'approvazione delle commissioni delle due Camere; oggi l'iniziativa parlamentare richiede invece l'approvazione di una Camera e quella cantonale di ambedue le Camere.
- *Diritti di consultazione dei parlamentari*: le commissioni competenti possono chiedere di essere sentite prima dell'adozione di ordinanze del Consiglio federale (art. 22 cpv. 3 e art. 151). Inoltre sono leggermente ampliati i diritti di consultazione esistenti nell'ambito della politica estera (art. 24 cpv. 1 e art. 152).
- *Decisioni di principio e programmatiche* (art. 28, 146-148): l'Assemblea federale non si limiterà a prendere atto del programma di legislatura ma prenderà posizione sugli obiettivi di tale programma mediante un decreto federale semplice. Può scegliere questa forma più vincolante e differenziata di decreto anche

per altre pianificazioni e rapporti importanti (in particolare anche nell'ambito della politica estera).

- *Diritti d'informazione* (art. 7, 150, 153, 154): l'Assemblea federale, i suoi membri e i suoi organi avranno diritto alle informazioni di cui necessitano per l'esecuzione dei propri compiti; sottostanno tuttavia a loro volta al segreto d'ufficio. I diritti d'informazione dei singoli deputati, delle commissioni legislative e delle commissioni di vigilanza sottostanno a determinate limitazioni a seconda delle categorie; le delegazioni delle commissioni di vigilanza hanno invece accesso incondizionato a tutte le informazioni.
- *Relazioni di servizio tra l'Assemblea federale e il Tribunale federale* (art. 162): il Tribunale federale sottoporrà direttamente all'Assemblea federale le questioni inerenti alla propria attività, e non più per il tramite del Consiglio federale.

Informazioni più dettagliate si trovano nel rapporto della Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio nazionale del 1o marzo 2001

(<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2001/3097.pdf>) e nel verbale dei dibattiti del Consiglio nazionale (sessione autunnale 2001, sessioni estiva e invernale 2002) e del Consiglio degli Stati (sessione primaverile, autunnale e invernale 2002) ([www.parlamento.ch](http://www.parlamento.ch)).

Per ulteriori informazioni:

Martin Graf, Segretario CIP, 031 322 97 36, [martin.graf@pd.admin.ch](mailto:martin.graf@pd.admin.ch);

Cornelia Theler, capo del Servizio giuridico dei Servizi del parlamento, 031 322 98 68, [cornelia.theler@pd.admin.ch](mailto:cornelia.theler@pd.admin.ch)